



COMUNE DI COMO  
PROTOCOLLO CENTRALE



0052180-A-20/09/2017

CL: II.8

*Seg. Granb*  
*(C. S. G. S. G.)*

COMUNE DI COMO
RECEVUTO IL
20 SET. 2017
UFFICIO PROTOCOLLO
TIT. <i>11</i> CL. <i>8</i>

*Copia Pres. Consiglio*

### MOZIONE

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del C.C.)

Il Consiglio comunale

#### Premesso che

- cittadini, turisti ed esercenti attività commerciali lamentano comportamenti insistenti di soggetti che richiedono denaro in prossimità di luoghi di culto, monumenti, piazze, strade cittadine, strutture sanitarie ed esercizi commerciali;
- alcuni soggetti richiedenti denaro permangono intere giornate sdraiati sotto i portici, lungo le vie cittadine, in prossimità dei luoghi di culto e degli edifici pubblici, mentre altri pongono in essere comportamenti insistenti di richiesta di denaro a cittadini e turisti che vengono spesso assillati dalle richieste e seguiti su strade e piazze;
- il rifiuto ad elargire denaro dà a volte luogo a comportamenti aggressivi da parte dei questuanti, creando situazioni di tensione a danno dell'ordine pubblico e della sicurezza delle persone;
- spesso persone invalide vengono accompagnate in prossimità dei luoghi suddetti per mendicare e poi essere riprese dopo ore di stazionamento;
- si constatano anche comportamenti che turbano seriamente il libero utilizzo degli spazi pubblici e dei giardini con il bivacco molesto attuato da soggetti che consumano bevande alcoliche, anche all'esterno di esercizi pubblici e commerciali, espletando i propri bisogni fisiologici a cielo aperto, con grave pregiudizio per il decoro e la vivibilità urbana;
- il fenomeno della mendicizia, oltre che indecoroso per una Città che accoglie numerosi turisti, non è sporadico e si sostanzia in condotte reiterate e organizzate che generano anche considerevoli proventi;
- i fenomeni sopra descritti sono in costante aumento e necessitano di essere arginati anche per evitare conseguenze negative per la sicurezza urbana e l'incolumità pub-

- blica connesse al rischio che si verifichino situazioni di conflitto con i cittadini non-ché legate allo sfruttamento di minori e disabili;
- è onere del Sindaco tutelare il decoro civico, l'ordine pubblico, il corretto utilizzo del suolo pubblico ed il regolare e pacifico godimento dei beni pubblici da parte della comunità;
  - gli interventi recentemente effettuati dalle Forze dell'ordine mediante controlli a fini dissuasivi non hanno ottenuto particolari effetti risolutivi, difettando allo stato uno strumento ordinatorio e giuridico;
  - l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (c.d. Decreto Minniti), in tema di *"Disposizioni urgenti per la sicurezza della città"*, consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti *"quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;
  - l'art. 4 del summenzionato D.L. n. 14/17 stabilisce che *"si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città"*;
  - gli artt. 9 e 10 del medesimo D.L. prevedono anche il c.d. Daspo Urbano;
  - per regolare in modo stabile la materia in questione sarà comunque necessaria l'adozione di un apposito regolamento comunale e/o l'integrazione di quello di Polizia Urbana esistente;
  - il Signor Sindaco ha dichiarato due mesi fa alla Stampa l'imminente emanazione di un'Ordinanza volta a reprimere il fenomeno dell'"accattonaggio", ma non è ancora stato adottato alcun provvedimento in merito.

Ciò premesso

### **Impegna**

Il Sindaco, in conformità a quanto previsto dal D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, e nel rispetto delle altre disposizioni di legge, ad adottare un'ordinanza, con decorrenza immediata e cessando ogni effetto dopo 120 giorni dalla sua entrata in vigore, che stabilisca:

- a) Il divieto di mendicare e porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio su tutto il territorio comunale;
- b) Il divieto su tutto il territorio comunale di bivaccare negli spazi pubblici, nei giardini, all'esterno di esercizi pubblici e commerciali e di porre in essere comportamenti lesivi del decoro e della vivibilità urbana quali la consumazione di bevande alcoliche, l'espletamento di bisogni fisiologici a cielo aperto, l'occupazione del suolo pubblico, l'intralcio per il libero transito e la molestia ai cittadini;
- c) Sanzioni amministrative a carico dei trasgressori;
- d) L'emissione dell'Ordine di Allontanamento di cui agli artt. 9 e 10 D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, nei casi di accertata violazione dei divieti di cui sopra;
- e) L'ordine di allontanamento anche nelle aree pertinenziali dei pubblici esercizi ed in quelle ove avvengono violazioni in materia di stato di ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza, commercio abusivo, attività di parcheggiatore o guardia macchine abusivo;
- f) Fatte salve le ulteriori sanzioni depenalizzate previste per dette violazioni rispettivamente dal Codice Penale, dal D.lgs. 31/09/1998 n. 114 ed ex art. 7, comma 15-bis, del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992, oltre al rispetto delle altre previsioni di legge;

**Impegna altresì**

Sindaco e Giunta ad adottare e/o a presentare al Consiglio Comunale per la sua deliberazione, durante il periodo di vigenza della suddetta ordinanza, i provvedimenti necessari a regolare in modo stabile la materia in questione.

Como, li 19 settembre 2017

Il Consigliere Comunale

Fulvio Anzaldo

